



L'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per gli studenti in alternanza scuola-lavoro

Francesco Stucchi

Fonti D.Lgs.81/08

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «**lavoratore**»: [...] **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione;**

Fonti D.Lgs.81/08

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

b) «datore di lavoro»: [...] (chi) ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

e) «preposto»: [...] sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Fonti: Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 1650 del 04/11/2002.

-gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un'impresa "ospitante", sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D.Lgs.626/1994. (ora articoli 2 e 20 D.Lgs. 81/2008)

-in nessun caso lo studente minorenni acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore" ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche. Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n. 262/00.

Fonti: Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e RisorseUmane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 87 del 02/03/2010.

-In concreto, in ordine all'obbligo di sorveglianza sanitaria, si distinguono due casi:

-- **scuola in cui [...] lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;**

-- **scuola** al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non *si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc.*, ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un'azienda (es. scuola per infermieri): **lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui "entra in azienda"**, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l'impresa "ospitante".

STUDENTE IN ALTERNANZA

Il DVR della scuola **NON** prevede in nessun ambito la qualifica di lavoratore per gli studenti

1

Il DVR della scuola prevede la qualifica di lavoratore per gli studenti nell'utilizzo dei laboratori

Il DVR della scuola **NON** prevede la sorveglianza sanitaria per gli studenti

Il DVR della scuola prevede la sorveglianza sanitaria per gli studenti

2

Il DVR dell'azienda **NON** prevede la sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative in cui sono coinvolti gli studenti

4

Il DVR dell'azienda prevede la sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative in cui sono coinvolti gli studenti

3

Il DVR della scuola **NON** prevede in nessun ambito la qualifica di lavoratore per gli studenti

1

- Il datore di lavoro è lo stesso dell'azienda che ospita lo studente
- Il DVR della scuola deve essere integrato con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- Integrare opportunamente la Convenzione e il Piano Formativo Personalizzato
- La sorveglianza sanitaria, se prevista, è esercitata dal medico competente dell'azienda ospitante

Il DVR della scuola prevede la qualifica di lavoratore **e la sorveglianza sanitaria** per gli studenti nell'utilizzo dei propri laboratori

2

- Il ruolo del datore di lavoro è assunto congiuntamente tra il dirigente scolastico e il datore di lavoro che ospita lo studente
- Il DVR della scuola e quello dell'azienda ospitante devono essere integrati con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- Bisogna integrare opportunamente la Convenzione e il Piano Formativo Personalizzato
- La sorveglianza sanitaria è esercitata dal medico competente dell'ente scolastico

Il DVR della scuola prevede la qualifica di lavoratore ma non la sorveglianza sanitaria per gli studenti mentre il DVR dell'azienda prevede la sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative in cui sono coinvolti gli studenti

3

- Il ruolo del datore di lavoro è assunto congiuntamente tra il dirigente scolastico e l'imprenditore che ospita lo studente
- Il DVR della scuola e quello dell'azienda ospitante devono essere integrati con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- Bisogna integrare opportunamente la Convenzione e il Piano Formativo Personalizzato
- La sorveglianza sanitaria è esercitata dal medico competente dell'azienda

Il DVR della scuola prevede la qualifica di lavoratore ma non la sorveglianza sanitaria per gli studenti e neppure il DVR dell'azienda prevede la sorveglianza sanitaria per le mansioni lavorative in cui sono coinvolti gli studenti

4

- Il ruolo del datore di lavoro è assunto congiuntamente tra il dirigente scolastico e l'imprenditore che ospita lo studente
- Il DVR della scuola e quello dell'azienda ospitante devono essere integrati con la sezione specifica per l'alternanza scuola-lavoro
- Bisogna integrare opportunamente la Convenzione e il Piano Formativo Personalizzato

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	X	
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;	X	
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;		

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;		
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	X	
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	X	

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;		X
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;	X	
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;	X	

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
<p>o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), [...] nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;</p>	X	
<p>p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;</p>	X	

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;	X	
r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, [...]		X
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;	X	

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;	X	
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;		X
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;	X	

Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

	D.L.	D.S.
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;	X	
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; [...]	X	
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	X	

Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

- 1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III.
 - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Art. 21 (Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi)

- 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
 - a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
 - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 19 (Obblighi del preposto)

	T.A.	T.S.
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;	X	
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;		X
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	X	

	T.A.	T.S.
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	X	
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;	X	
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;	X	X
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.	X	

STAGE e TIROCINI FORMATIVI

fonti:

- L. 196/97 (legge Treu)
 - DM 142/98
- L. 30/03 (legge Biagi)
 - D.Lgs. 276/03
- L. 53/03 (riforma Moratti)
 - D.Lgs. 77/05

D.Lgs. 77/05

- Art.1 comma 1
- [...] Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età [...] possono presentare la richiesta di svolgere [...] l'intera formazione dai **15 ai 18 anni** o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa

D.Lgs. 276/03

- Art.60 Tirocini **estivi** di orientamento
- 1 Si definiscono **tirocini estivi di orientamento** i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico
- 2 **Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo**
- 3 [...]
- 4 Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, **non sono previsti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo di orientamento**

D.Lgs. 142/98

- Art. 1 comma 1
- Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di **orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico** ai sensi della L.31/12/62 n. 859

D.Lgs. 142/98

■ Art.1 comma 3

- I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:
- Azienda con meno di 5 dipendenti = max 1 tirocinante
- Azienda con dipendenti tra 6 e 19 = max 2 tirocinanti
- Azienda con più di 20 dipendenti = max 10% tirocinanti